

Allegato "A" all'atto numero 5229 -----

F.I.M.I.O.A. ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE DI ORISTANO -----

----- Art. 1 - Costituzione e denominazione -----

In applicazione dell'art. 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti stipulato il 25 maggio 2010 in Roma e dell'art. 32 del Contratto Provinciale di Lavoro stipulato il 12 novembre 2012, in Oristano tenuto conto della legge n.30/2003 e del d.lgs.

276/2003, è costituito, per iniziativa delle Organizzazioni datoriali e sindacali agricole, l'Ente Bilaterale denominato

"F.I.M.I.O.A. ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE DI ORISTANO. -----


----- Art. 2 - Sede e durata -----  
L'Ente ha sede in Oristano, via Battista Casu n.8/C ed opera senza fini di lucro, secondo le norme di diritto privato ai sensi dell'art. 36 del codice civile. -----

La sua durata è stabilita senza prefissione di termini. -----

----- Art. 3 - Finalità e scopi -----  
L'Ente ha i seguenti scopi: -----

A. integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortunio ed in genere di integrare l'assistenza pubblica per tutti i lavoratori nell'ambito del settore agricolo della provincia di Oristano; -----

B. riconoscere, compatibilmente con le disponibilità fi-



nanziarie, ulteriori trattamenti e prestazioni in favore

dei lavoratori agricoli della provincia di Oristano; -----

C. osservare e monitorare le dinamiche e le tendenze del

mercato del lavoro agricolo della provincia di Oristano,

anche con riferimento alle pari opportunità; -----

D. promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione

dei lavoratori della provincia di Oristano; -----

E. promuovere ed incentivare misure per migliorare la si-

curezza nei luoghi di lavoro nella provincia di Oristano; --

F. effettuare studi, ricerche, attività formative ed edi-

toriali attinenti ai compiti istituzionali; -----

G. riscuotere per conto delle associazioni datoriali e

sindacali la contribuzione per l'assistenza contrattuale

prevista dagli art. 5 e 6 dell'allegato 1 del contratto in-

tegrativo provinciale di lavoro; -----

H. esercitare altre funzioni che le Parti costituenti ri-

terranno opportune per il miglioramento delle relazioni

sindacali. -----

Per l'attuazione dei suoi scopi l'Ente può aderire ed esse-

re affiliato alle Organizzazioni Sindacali di categoria al

fine di promuovere e concorrere alle iniziative delle stes-

se nell'ambito dei compiti istituzionali. -----

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Ente potrà dotar-

si di strutture operative. -----

----- Art. 4 - Patrimonio -----

Il patrimonio dell'Ente è costituito da: -----

- a) contributi previsti dal Contratto Integrativo provinciale di lavoro; -----
  - b) contributi, liberalità od erogazioni da chiunque disposti; -----
  - c) ogni altra eventuale entrata. -----

----- Art. 5 - Modifiche della contribuzione -----

Qualora il gettito dei contributi di cui al precedente art.



4, detratte le spese di gestione, risulti insufficiente per l'erogazione delle prestazioni assistenziali integrative di cui alla lettera a) dell'art. 3 e per lo svolgimento delle altre attività previste dal medesimo art. 3, le Organizzazioni Istitutive promuoveranno una modifica delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi al fine di ricondurre ad equilibrio il rapporto fra entrate contributive e spese per prestazioni. -----

----- Art. 6 - Esercizio sociale -----

L'esercizio dell'Ente si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Comitato di Gestione redige ed approva il conto consuntivo, che viene comunicato a tutte le Organizzazioni promotrici. -----

Per la gestione dei trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortunio di cui all'art. 3 lettera a), l'Ente deve tenere una contabilità separata con evidenza delle quote di contribuzione destinate allo scopo e



delle relative spese per prestazioni. -----

----- Art. 7 - Responsabilità -----

Le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura della provincia di Oristano promuovono la costituzione e l'attività dell'Ente nell'esercizio delle loro funzioni di rappresentanza dei rispettivi iscritti e degli interessi nelle categorie di appartenenza. -

Esse non sono responsabili, né direttamente, né indirettamente, della gestione e amministrazione dell'Ente e degli atti da questo adottati o dei provvedimenti assunti, né sono altresì responsabili degli atti compiuti dai propri designati nell'esercizio delle loro funzioni in seno all'Ente. Esse sono altresì escluse da ogni e qualsiasi forma di rappresentanza diretta dello stesso, essendo la loro funzione esclusivamente finalizzata ad attuare precise norme contrattuali. -----

----- Art. 8 - Organi -----

Sono organi dell'Ente: -----

a) il Comitato di Gestione; -----

b) il Presidente; -----

c) il Vice Presidente. -----

----- Art. 9 - Comitato di Gestione -----

L'amministrazione e la gestione dell'Ente nonché l'accertamento dei requisiti e delle condizioni per la spettanza delle prestazioni assistenziali e l'erogazione delle mede-

sime spettano ad un Comitato di gestione, composto da sei membri di cui tre in rappresentanza dei datori di lavoro e tre in rappresentanza dei lavoratori, designati, rispettivamente, da: -----

-- Confagricoltura Oristano -----

-- Confederazione Italiana Agricoltori Oristano -----

-- Federazione Provinciale Coldiretti Oristano -----

e da -----

-- FEDERAZIONE LAVORATORI AGRO-INDUSTRIA (CGIL), -----

-- FEDERAZIONE AGRICOLA ALIMENTARE AMBIENTALE INDUSTRIALE --

-- UNIONE ITALIANA LAVORATORI AGROALIMENTARI - UIL -----


Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. -----

Nella sua prima riunione il Comitato di gestione nomina, nel suo seno, il Presidente e il Vice - Presidente su proposta delle Organizzazioni datoriali e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori. -----

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare uno dei componenti del Comitato, l'Organizzazione Sindacale che lo aveva designato indica un nuovo membro, che resterà in carica sino a scadenza degli altri componenti. -----

Mancando oltre la metà dei componenti, si intendono decaduti tutti i membri del Comitato, che dovrà essere ricostituito per intero. -----

Il Comitato di gestione delibera tutti gli atti utili o ne-



cessari al conseguimento degli scopi della dell'Ente essendo munito, a tal fine, di ogni potere sia di ordinaria che

di straordinaria amministrazione. -----

In particolare, il Comitato di gestione delibera in merito:

a) alle linee programmatiche della attività istituzionale e della gestione dell'Ente; -----

b) all'elezione, fra i propri membri, del Presidente e del Vice - Presidente; -----

c) alle modalità di riscossione dei contributi di cui all'art. 4; -----

d) all'approvazione del conto consuntivo e del preventivo;

e) alle eventuali modifiche delle prestazioni in relazione all'andamento della gestione ed al prevedibile utilizzo delle stesse da parte degli iscritti; -----

f) alla decisione su eventuali ricorsi in materia di spettanza delle prestazioni; -----

g) ad eventuali temporanei investimenti delle disponibilità; -----

h) in generale, a tutte le materie relative alla corretta gestione dell'Ente. -----

Spetta altresì al Comitato di gestione di approvare: -----

i) regolamenti relativi alle modalità ed alle procedure di erogazione delle prestazioni assistenziali integrative e

delle altre eventuali prestazioni; -----

l) qualsiasi modifica al presente Statuto; -----

m) lo scioglimento dell'Ente. -----

----- Art. 10 - Deliberazioni -----

Il Comitato di gestione si riunisce almeno una volta al mese. -----

Le riunioni sono convocate dal Presidente a mezzo avviso scritto, anche tramite posta elettronica, da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con un preavviso di almeno tre giorni. ----

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. -----

Non è ammessa delega di rappresentanza. I componenti il  
Collegio Sindacale hanno diritto di intervento alle riunio-  
ni del Comitato e devono essere convocati. -----

Per la regolare costituzione del Comitato e la validità delle sue deliberazioni sono necessari la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. -----


Per le deliberazioni di cui alle lettere i), l) ed m) dell'art. 9 è necessario il voto favorevole di almeno quattro membri del Comitato di gestione. -----

----- Art. 11 - Presidente -----

Il Presidente, eletto dal comitato di gestione fra i suoi componenti, dura in carica tre anni e può essere riconfermato. -----

Il Presidente: -----

a) ha la rappresentanza legale dell'Ente e, previa deli-



bera del Comitato di gestione, può nominare procuratori de-

legati per il compimento di singoli atti o di intere cate-  
gorie di atti; -----

b) convoca e presiede il Comitato di gestione; -----

c) cura e segue l'attività complessiva dell'Ente accertan-  
done la conformità alle leggi, ai contratti collettivi, al  
presente Statuto ed ai regolamenti approvati dal Comitato  
di gestione. -----

----- Art. 12 - Vice Presidente -----

Il Vice Presidente, eletto dal comitato di gestione fra i  
suoi componenti, dura in carica tre anni e può essere ri-  
confermato. -----

Il Vice Presidente: -----

a) ha competenze di segreteria; -----

b) firma congiuntamente con il Presidente gli atti ammi-  
nistrativi dell'Ente; -----

b) presiede, in assenza del Presidente il Comitato di ge-  
stione; -----

c) cura e segue l'attività complessiva dell'Ente accertan-  
done la conformità alle leggi, ai contratti collettivi, al  
presente Statuto ed ai regolamenti approvati dal Comitato  
di gestione. -----

----- Art. 13 - Scioglimento -----

In caso di scioglimento dell'Ente il Comitato di gestione  
nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri. -----

Ultimata la liquidazione, il patrimonio residuo dell'Ente sarà devoluto alla promozione di iniziative tese al miglioramento del trattamento assistenziale, delle condizioni di vita e di sicurezza dei lavoratori agricoli della provincia di Oristano.

Antonio Vittorio Sanna -----

Serafino Mura -----

Cocco Franco -----

Andrea Giacomo Sanna -----

Alessandro Salvatore Perdisci -----

Mattana Franco -----

Alessandra Altieri -----



Copia conforme all'originale  
sottoscritto come per legge

Cabras, 21.12.2012

